

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4683

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERMANÀ, BRUSCO

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
in materia di aree protette

Presentata il 10 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — I danni provocati nelle aree protette da alcune specie di fauna selvatica, in particolare dai cinghiali e dagli altri ungulati, hanno da sempre rappresentato una delle ragioni di maggiore contrapposizione delle popolazioni locali alle attività degli Enti parco.

In effetti, l'attuale disciplina dettata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni — sia per quanto riguarda la possibilità di fronteggiare fenomeni di eccessiva proliferazione di talune specie, sia con riferimento al ripristino economico dei danni — si è rilevata assolutamente inadeguata per affrontare e risolvere la questione.

Si pone pertanto come indilazionabile riesaminare la problematica, fornendo soluzioni legislative tali da rendere, per un

verso, efficace l'azione di abbattimento selettivo e, dall'altro, pienamente soddisfacente la reintegrazione patrimoniale dei proprietari danneggiati.

Meritevole di attenzione è inoltre la considerazione che, in generale, l'attività agricola nelle aree protette, più che esercitata per finalità squisitamente economiche, rappresenta un valore della cultura tradizionale, caratterizzante un *modus vivendi* delle popolazioni. Per cui la tutela dell'agricoltura costituisce un obiettivo primario, nell'ottica della stessa legge n. 394 del 1991, il cui articolo 11, comma 2-bis, stabilisce che l'Ente parco « (...) valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti in territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratte-

ristiche dell'identità delle comunità locali (...)».

Senza dire, peraltro, che il coinvolgimento positivo delle popolazioni locali costituisce una condizione indispensabile affinché le politiche ambientali siano efficaci. Non esiste un'efficace politica di tutela dell'ambiente senza il consenso e la partecipazione popolari.

Ugualmente meritevole di attenzione è la modifica della composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco, da realizzare modificando l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, relativamente ai cinque compo-

nenti designati dalla Comunità del parco. Nell'ottica di un efficace coordinamento delle azioni degli enti, e per garantire la rappresentanza in seno al consiglio direttivo delle comunità montane, enti la cui azione si pone istituzionalmente in relazione sinergica con quella dell'Ente parco, si propone che almeno due dei cinque componenti designati dalla Comunità del parco siano espressione delle comunità montane.

Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti »;

b) la lettera *a)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

« *a)* cinque, su designazione dalla Comunità del parco, con voto limitato, dei quali, con il sistema del voto separato, due designati dai presidenti delle comunità montane o loro delegati e tre dagli altri componenti della Comunità del parco; ».

ART. 2.

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)* del comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo quelli destinati all'esercizio dell'attività venatoria, »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera *a)* del medesimo comma 3, il regolamento prevede i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Gli abbattimenti selettivi devono essere attuati da cacciatori residenti nei comuni ricompresi in tutto o in parte nel perimetro del parco e nelle aree contigue, titolari di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività

venatoria, sulla base di un calendario approvato dall'Ente parco, che individua sia la specie oggetto dell'abbattimento selettivo sia il periodo entro cui tale attività può essere esercitata ».

ART. 3.

1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: « indennizzare » è sostituita dalle seguenti: « risarcire integralmente »;

b) al comma 4, le parole: « degli indennizzi » sono sostituite dalle seguenti: « dei risarcimenti ».

ART. 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuare secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4 ».

ART. 5.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: « Vallo di Diano » sono inserite le seguenti: « e degli Alburni ».

